



COMUNE DI COTRONEI

Provincia di Crotona

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 25/05/2021

PREMESSA	3
CAPO 1 – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Art. 1 - OBIETTIVI DEL PIANO	4
Art. 2 - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO, PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE	4
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	4
Art. 4 - ZONIZZAZIONE	5
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	5
Art. 6 - DURATA	8
Art. 7 - DESTINAZIONE D'USO	8
Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ	9
Art. 9 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO	9
Art. 10 - CENTRO ABITATO E RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C-D	9
Art. 11. DEROGHE DALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA	10
Art. 12 - POSIZIONAMENTO	10
Art. 13 - LIMITAZIONI E DIVIETI	10
Art. 14 - VIGILANZA	11
Art. 15 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	12
ART. 16 SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
Art. 17 - CARATTERISTICHE TECNICHE	13
Art. 18 - CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	14
Art. 19 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA	15
Art. 20 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PERMANENTI	15
Art. 21 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	18
Art. 22 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE NUOVE INSEGNE DI ESERCIZIO	19
CAPO 2 – PUBBLICHE AFFISSIONI	20
PREMESSA	20
Art. 23 - STATO ATTUALE	20
Art. 24 - CRITERI DI PROGETTO	20
Art. 25 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI	21
Art. 26 – SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI	22
Art. 27 – MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	22
Art. 28 – DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E RECLAMI	22
Art. 29 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	23
Art. 30 – TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	23
Art. 31 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	23
Art. 32 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	23
Art. 33 – POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ	23
Art. 34 – MANUTENZIONE IMPIANTI	24
Art. 35 – ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE	24
Art. 36 - QUANTITÀ E RIPARTIZIONI DELLE SUPERFICI	24
Art. 37 - UBICAZIONE	25
Art. 38 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI COMMERCIALI DIRETTE	25
Art. 39 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIONALI	26
Art. 40 – LIMITAZIONI E DIVIETI IMPIANTI AFFISSIONALI	26
CAPO 3 – ARTICOLI FINALI E TRANSITORI	27
Art. 41 - ENTRATA IN VIGORE	27
Art. 42 - NORME TRANSITORIE	27

PREMESSA

Sul territorio di Cotronei la pubblicità esterna sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente “Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni” (di seguito denominato Piano) redatto ai sensi della Legge 160/2019, commi da 816 a 847, e del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantile”, approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 07 del 26/03/2021 (di seguito denominato Regolamento).

Il piano è articolato in due parti.

Nella prima parte denominata Esposizione pubblicitaria si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e se ne disciplina l’installazione sull’intero territorio comunale.

Nella seconda parte, denominata Pubbliche affissioni si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal Regolamento Comunale.

Il piano è suscettibile di variazioni e/o integrazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Tali modifiche entrano in vigore con immediata esecutività. Se le modifiche risultano incidenti sulla natura delle installazioni, l’azienda potrà apportare gli adeguamenti del caso alla fine del periodo di validità dell’autorizzazione.

CAPO 1 – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 1 - OBIETTIVI DEL PIANO

Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (d'ora in avanti denominato "Piano") è regolamentare la distribuzione degli impianti per la pubblicità all'interno del territorio Comunale, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie, oltre a tenere conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica e della valutazione della viabilità e del traffico.

Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sul suolo privato o demaniale, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada, nella Legge 160/2019 e delle loro successive modifiche ed integrazioni nonché presenti nel Regolamento comunale.

Il Piano individua i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Art. 2 - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO, PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE

Le norme contenute nel presente piano attuano quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale e dal vigente Codice della Strada (D.lgs 285/92) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituiscono norme di rinvio del presente piano:

- D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", art. 1 commi da 816 a 847;
- D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la Legge di conversione n. 8/2020, "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".
- Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 07 del 26/03/2021.
- Canone unico patrimoniale e canone mercatale (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847) Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C. n. 26 del 20/04/2021.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna ed alle pubbliche affissioni, trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, pubbliche e dirette.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, artigianale e commerciale, installate ai sensi dell'Art. 134 del D.P.R. n. 495/92 con le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 610/96, non è da considerate mezzo pubblicitario (Vedi risoluzione Min. N. 48/e/IV/7/609 del 01/04/96, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione).

L'utilizzo di tale segnaletica è consentito all'interno delle aree omogenee (dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono). Le finalità di tale segnaletica non risultano essere la pubblicizzazione di attività economiche ma la segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando quindi, il deflusso del traffico veicolare. La caratteristica di tale segnaletica non deve essere di rendere noto alla moltitudine delle persone la presenza di uno specifico oggetto economico (finalità dei mezzi pubblicitari), ma quella di consentirne l'immediata individuazione conoscendone già l'esistenza.

All'estremo delle aree omogenee non è consentito l'uso della segnaletica verticale non pubblicitaria, se non per quei soggetti che trovandosi all'esterno di tali aree o avendo particolare rilevanza economica (determinate da un sensibile flusso veicolare), richiedano l'uso di tale segnaletica. Questa non potrà comunque essere collocata ad una distanza superiore a Km. 3 dalla sede del soggetto economico indicato. In alternativa, le aziende, potranno utilizzare le pre-insegne come di seguito definite, fermo restando che le stesse dovranno uniformarsi dal punto di vista estetico alla segnaletica verticale.

Art. 4 - ZONIZZAZIONE

Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee:

- I CATEGORIA: territorio urbanizzato del Comune di Cotronei.
- II CATEGORIA: territori urbanizzati o urbanizzabili dei nuclei frazionali o altri insediamenti sparsi diversi da quelli di cui al punto precedente.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari, sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.

Le categorie sono quelle descritte all'Art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere. Nel dettaglio si ha quanto segue:

- **mezzi pubblicitari ordinari di esercizio**: si intendono per tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;
- **mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio**: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione:

- a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Nel Dettaglio si ha quanto segue.

INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

PRE-INSEGNA

Si definisce pre-insegna la scritta in carattere alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. La pre-insegna potrà essere equiparata all'impianto pubblicitario per affissione diretta e data in concessione a soggetti privati per la loro gestione.

SORGENTE LUMINOSA

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

CARTELLO

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definiscono striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Lo stendardo può essere posizionato su palo o altra struttura idonea, escluso i pali della pubblica illuminazione, i semafori e i supporti della segnaletica stradale.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso per luce diretta. La progettazione per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle aree e degli spazi pubblici deve tendere all'unificazione delle tipologie e dei materiali codificati dalle presenti norme. Al fine di uniformare gli elementi di arredo urbano del centro storico si deve utilizzare esclusivamente la stessa tipologia di componenti della medesima sottozona secondo un progetto unificato redatto dall'Amministrazione comunale. Tali progetti devono prevedere l'installazione di elementi realizzati in metallo, legno o pietra calcarea. È escluso l'utilizzo di elementi in cemento o

materiali plastici. Gli impianti pubblicitari di servizio, in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono assimilabili ai seguenti tipi:

SUPPORTO INFORMATIVO

Manufatto bifacciale o trifacciale finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce ed è così classificabile:

manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 2 a faccia;

manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa fra mq. 2 e mq. 7 a faccia;

manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 1,5 a faccia.

TOTEM

Manufatto di forma cilindrica o di prisma, potrà essere destinato anche ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% dell'intero manufatto e comunque non superiore a mq. 6. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

PENSILINA MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, inserito in un manufatto avente dimensioni nominali cm. 120x180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00, mono o bifacciale, interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina.

PALINA DI FERMATA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a cm 100x140.

BAGNO AUTOPULENTE

Manufatto contenete un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a mq. 6.

CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che può ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a mq. 1,5. Idonee strutture atte a circoscrivere i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con dimensione massima degli impianti pubblicitari pari a mq. 2.

TRANSENNA PARAPEDONALE

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale o alti mezzi espositivi di superficie inferiore a mq. 1. Solidamente vincolati a barriere atte a proteggere i pedoni.

SEGNALETICA TURISTICA E DI TERRITORIO

L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Tali segnali devono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione. Limitatamente alle strutture turistico ricettive di carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l'installazione della segnaletica potrà avvenire in tutto il territorio, purché la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l'ambiente circostante.

IMPIANTO PUBBLICITARIO O DI PROPAGANDA

Si definisce impianto pubblicitario o di propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo nessuna definizione precedente. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Il Comune potrà provvedere ad affidarne la concessione, anche per lotti, a privati tramite procedura ad evidenza pubblica.

Art. 6 - DURATA

I mezzi pubblicitari considerati dal piano e come prima definiti, ad eccezione degli impianti per le affissioni pubbliche e per le affissioni dirette dei privati, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie.

MEZZI DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati alla diffusione di pubblicità per determinati periodi temporali (ad esempio durante il periodo dei saldi, inaugurazione di nuovi esercizi, rinnovi dei locali, cambio gestione, promozioni commerciali, ecc.) o relazionata a speciali eventi di durata limitata (ad esempio i periodi di maggiore affluenza turistica come feste locali e nazionali, sagre, manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, ecc.). La durata dell'autorizzazione temporanea è pari a 3 mesi massimo, rinnovabile per una sola volta. Nel caso di eventi speciali, l'esposizione di messaggi su questi mezzi è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento dell'evento stesso, oltre che durante i sette giorni precedenti e 48 ore dopo il termine della stessa.

MEZZI DI PUBBLICITÀ PERMANENTE

Rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, ancorati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinate a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, etc. È definito *permanente* il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a tre mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. L'autorizzazione di mezzi permanenti è sempre revocabile in ogni momento da parte dell'organo che lo ha rilasciato, per ragioni di pubblico interesse o di sicurezza, L'autorizzazione avrà una durata max di 3 anni rinnovabile.

Art. 7 - DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel presente Piano risulta essere la seguente.

ISTITUZIONALI E/O SOCIALI

Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio, di un esercizio, di una attività economica o che pubblicizzino un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegue fini di lucro. Tali messaggi sono normalmente effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli etc., regolarmente costituiti e dotati di statuto) e comunque privi di rilevanza economica.

COMMERCIALI

Sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti alla esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni e quanto altro utile alla promozione di una attività economica, un prodotto o un servizio nell'ambito di un esercizio di attività economica che persegue fine di lucro.

Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

L'Art. 2 comma 2 del Codice della Strada, classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi.

A – Autostrada

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – Strada extraurbana principale.

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C – Strada extraurbana secondaria.

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D – Strada urbana di scorrimento.

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E – Strada urbana di quartiere.

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F – Strada locale.

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F bis – Itinerario ciclopedonale.

Strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Art. 9 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il Centro abitato del Comune di Cotronei comprende quasi l'intero edificato, con estensione sino alle zone abitate più prossime allo stesso.

Art. 10 - CENTRO ABITATO E RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C-D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C, nel tratto di attraversamento del centro abitato,

come pure quelle di tipo D, sono considerate come strade urbane di tipo E ed F.

Art. 11. DEROGHE DALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla base di quanto contenuto nell'Art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alla distanza minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. L'Art. 51 comma 4 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, inoltre, stabilisce che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal regolamento Comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'Art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi, è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime di cui al DPR 495/92.

In ogni caso per impianti paralleli al senso di marcia, solo all'interno dei centri urbani, è vietato installare in allineamento un numero di impianti superiore a tre, indipendentemente dalla loro superficie, distanti meno di 10 metri l'uno dall'altro ad eccezione delle transenne parapetonali per le quali l'apposizione della pubblicità non deve limitare la sicurezza nella guida e l'ampia visibilità.

Art. 12 - POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica verticale, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada.

mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal Piano stradale o dal marciapiede. Nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di mt. 5,10. È comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione sui rondò fatti salvi per quegli nelle fioriere e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Oltre a quanto disciplinato dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", il piano individua le seguenti limitazioni e divieti:

- Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale) non deve ledere il comune buon gusto.
- Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare e in ogni caso non possono essere a forma di disco e di triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.
- L'uso dei colori o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo

equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:

- la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
- l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
- nel caso di utilizzo di schermature dei ponteggi, si dovrà procedere alla verifica strutturale (a firma di tecnico abilitato) del ponteggio alle azioni aggiuntive derivanti dall'apposizione della schermatura.

Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiere ondulate o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.

Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate, stemmi, ecc.), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

È vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.

È vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

È vietata l'affissione diretta mediante incollaggio (ovvero senza il pannello di supporto) di manifesti pubblicitari su muri di fabbricati, muri di sostegno, piloni di ponti e/o cavalcavia.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a mt. 1,20 dalla sporgenza massima dell'impianto.

All'interno delle rotonde non è consentita l'installazione dei pannelli pubblicitari così come previsto dal D.M. 19/04/2006 e dalla Circolare Ministeriale n. 58337 del 12/06/2010, parere Ministero dei Trasporti del 12/09/2011 prot. 4583. Fanno eccezione i cartelli inerenti alla collaborazione con l'Amministrazione per la manutenzione del verde. Ovvero, in accordo con l'Amministrazione Comunale e previa apposita autorizzazione, all'interno delle rotonde inoltre è consentita l'installazione di piccoli pannelli pubblicitari contenenti la dicitura "*Questo spazio è curato da*"

Ai mezzi circolanti che effettuano la pubblicità veicolare per conto terzi è consentita una sosta per ogni centro urbano del territorio comunale per un massimo di 20 minuti; in caso di sosta prolungata si applicheranno le sanzioni previste dal presente regolamento ovvero nel caso di sosta forzata prolungata comprovata (es. rottura del mezzo), il messaggio pubblicitario dovrà essere occultato. In mancanza provvederà direttamente il Comune con addebito di sanzioni e spese.

Non è consentita l'affissione di manifesti, volantini, avvisi ed altri tipi di messaggi fuori degli spazi a ciò destinati.

È vietato stracciare, coprire, imbrattare o in ogni modo deteriorare i manifesti, avvisi, ed altri tipi di messaggi affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

L'autorizzazione non può riguardare contestualmente più di 5 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per gli impianti pubblicitari temporanei per i quali il limite è 20.

Art. 14 - VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione della pubblicità (se presente) sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi soggetti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di

conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

È vietato effettuare pubblicità o propaganda sul territorio comunale, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo sia essa effettuata:

- in mancanza della prescritta autorizzazione;
- al fuori degli spazi appositamente destinati dall'amministrazione;
- senza rispettare le norme stabilite dal presente dal Piano o dal Regolamento Comunale nonché le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere al pagamento entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio a regolarizzare l'impianto oppure procedere alla rimozione dello stesso, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione,

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere adeguati, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 10 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede alla rimozione d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 15 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver ottenuto la prevista autorizzazione sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o che non siano conformi alle autorizzazioni possedute o che contrastino con le disposizioni del presente Piano e del Regolamento Comunale.

Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del codice della Strada e del Presente Piano nonché del Regolamento. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di

autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada procede ai sensi del comma 13-bis del Codice della Strada; nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, l'ente proprietario della strada procede ai sensi del comma 13-bis del Codice della Strada.

In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità alle disposizioni vigenti, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il già menzionato termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

ART. 16 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle disposizioni prescritte dall'articolo 23 del Codice, come recepite dal presente Piano, sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 11 dell'articolo 23 del Codice della strada.

La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Piano è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 12 dell'articolo 23 del Codice della Strada.

Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, in applicazione al disposto del presente Piano, potrà essere definita la gradualità della sanzione in relazione alle diverse fattispecie di violazioni.

Dalle violazioni degli articoli sopra citati consegue altresì l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.

In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato; in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione e/o della collocazione di segnali orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine previsto dal presente piano.

Si applicano per le procedure di rimozione le norme richiamate nel precedente.

Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire come in origine, lo stato delle cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. In caso di inottemperanza provvederà l'Ente proprietario della strada con spese a carico dell'autore della violazione.

Art. 17 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni gonfaloni ecc., devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela; gli striscioni dovranno essere installati trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete; i gonfaloni dovranno essere ancorati ai pali e sostegni ben stabili, sono da escludere gli ancoraggi ai pali della pubblica illuminazione, cartelli stradali, semafori, guard-rail e tutti i vari sistemi di sicurezza stradale.

Le strutture di sostegno in metallo e fondazione in calcestruzzo armato devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile e saldamente ancorate al

terreno. Il progetto della struttura nel suo complesso andrà elaborato da tecnico abilitato e, ove necessario ai sensi del NTC, depositato o autorizzato presso il Servizio Sismico del Genio Civile.

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili con lo stato dei luoghi.

La struttura e gli elementi che lo costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia ed in particolare alla Norma Europea EN 12899-1.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni degli agenti atmosferici, conservando inalterate le proprie caratteristiche; inoltre tale requisito deve essere soddisfatto anche sotto l'azione degli agenti fisici, chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (soleggiamento, cicli caldo/freddo e gelo/disgelo, inquinamento atmosferico, piogge acide, aggressione organica dalla vegetazione, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali così da evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono il manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire la manutenzione e/o la riparazione in modo semplice ed immediato. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

Gli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e s.m.i., per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte e inoltre corredate dalla Dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n.37 del 22/01/2008.

Le sorgenti luminose devono avere una intensità non accecante e non devono provocare abbagliamento in particolar modo se ubicati in prossimità degli assi viari, sia pedonali che carrabili.

Per le caratteristiche tecnico/costruttive restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del D.P.R. 485/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Art. 18 - CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

L'installazione e la relativa gestione di impianti destinati alla pubblicità su suolo pubblico può essere affidata a soggetti terzi. È disciplinata da una apposita convenzione riportante:

- la quantità di impianti da installare, specificando se si tratta di impianti in serie;
- la durata della concessione;
- la precisa ubicazione;
- il tipo di impianto, in riferimento all'abaco facente parte integrante del presente Piano;
- il canone annuo dovuto al Comune;
- le autorizzazioni e i pareri di enti terzi, tipo Servizio Sismico del Genio Civile e Soprintendenza per i Beni Culturali, Paesaggistici e Archeologici;
- la tipologia del messaggio, ovvero se pubblica affissione, pubblicità o pre-insegna con relativo bozzetto.

La concessione dovrà altresì riportare tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

La concessione permanente avrà una durata massima di 3 anni rinnovabile.

La concessione temporanea avrà una durata massima di 3 mesi rinnovabile una sola volta nell'arco dell'anno solare.

Qualora l'Amministrazione intenda procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Art. 19 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA

Per tutti i casi previsti dal presente Piano, sono legittimati a presentare domanda di provvedimento autorizzativo i seguenti soggetti.

- Il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione da parte degli altri aventi titolo reale.
- Il conduttore, l'affittuario o altro avente titolo nel caso in cui ne abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario.
- L'usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà.
- L'amministratore condominiale e/o il singolo condomino che abbia avuto delega da parte dei condomini o consenso dall'Assemblea condominiale, per quanto riguarda l'installazione di impianti nelle parti comuni e/o sulle facciate degli edifici.
- Il titolare e/o l'assegnatario del diritto di superficie.
- Il soggetto che ha ottenuto dall'Autorità Giudiziaria un provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi ad intervenire su proprietà altrui.
- Il soggetto che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati od appartenenti al demanio, con l'assenso della proprietà o ente concedente.
- Gli enti gestori di servizi pubblici.
- Società e ditte private.
- Enti, società sportive ed associazioni.

Art. 20 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PERMANENTI

Documentazione

Per installare impianti pubblicitari nel territorio comunale in prossimità di strade comunali, provinciali e statali nonché su terreni e edifici privati ma visibili dalle suddette strade e da ogni spazio pubblico, l'avente diritto dovrà richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale di Cotronei.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione, specificandosi se trattasi di insegna di esercizio, impianto pubblicitario o affissionale, dovrà presentare la domanda corredata di marca da bollo presso il Settore "Affari Generali ed Entrate" allegando, in originale e/o copia, la seguente documentazione:

- Elaborato grafico redatto in scala adeguata e firmato da tecnico abilitato, dell'impianto pubblicitario da installare conforme alle tipologie riportate nel DPR 485/92. L'elaborato dovrà contenere il rilievo fotografico, la precisa ubicazione (individuandola su aerofotogrammetrico, mappe catastali, viste satellitari, ecc.) piante, prospetti, le dimensioni, le distanze dagli elementi al contorno (evidenziando quelle relative alla segnaletica stradale, i semafori, le intersezioni, gli edifici esistenti, gli impianti esistenti e qualunque altro elemento significativo), i particolari costruttivi significativi, l'indicazione dei materiali utilizzati, i colori scelti e il bozzetto del messaggio che vi sarà riportato (nel caso di variazione e/o sostituzione del messaggio, se ne dovrà dare comunicazione allo stesso ufficio).
- Elaborato grafico che dimostri come l'impianto non occluda e/o pregiudichi la visuale e il

decoro di eventuali costruzioni limitrofe.

- Ove dovuto, copia dell'attestato di avvenuto deposito sismico o l'autorizzazione sismica rilasciati da Servizio Sismico del Genio Civile, inerenti la struttura e la relativa fondazione dell'impianto.
- Ove dovuto, copia dell'Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali, Paesaggistici e Archeologici, ai sensi dell'Art. 142 e dell'Art.146 del D.Lgs n. 42/2004.
- Una relazione tecnica asseverata che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano e al D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici (illuminati, luminosi, display, orologi, ecc.), schema elettrico in aderenza alle norme vigenti e copia della Dichiarazione di Conformità, ai sensi del DM n. 37 del 22/01/2008.
- Nel caso di impianti da ubicare su strade provinciali e statali o visibili da essi, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario.
- Nel caso il terreno, l'immobile o la struttura temporanea non è di proprietà del richiedente avente diritto, copia della dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati.
- Copia delle ricevute di pagamento dei diritti fissi, di segreteria e dei canoni previsti secondo le tariffe stabilite.
- Copia della polizza RCT/RCO del soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

In caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di 30 giorni resta sospeso sino al ricevimento degli atti richiesti; trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta di integrazione o chiarimenti la domanda verrà respinta ed archiviata, senza ulteriore comunicazione alla ditta richiedente.

Durata

L'autorizzazione ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda ad ogni scadenza per analogo periodo, purché rimangano inalterati:

- il titolare dell'autorizzazione;
- le condizioni di autorizzazione;
- il buono stato della dell'impianto in riferimento alle condizioni di sicurezza;
- non siano state apportate modifiche all'autorizzazione originaria compreso il messaggio riportato.
- la regolarità dei pagamenti dei canoni previsti.

È negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze accertate e definitive nei confronti dell'Amministrazione in materia di pubblicità con il Comune di Cotronei.

Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi o altri enti.

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovrà essere esibita ad ogni richiesta della Polizia Locale, degli altri organi di Polizia deputati al controllo, nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di autorizzazione scaduta, se il soggetto interessato abbia provveduto ad inoltrare richiesta di rinnovo e corrisposto la relativa imposta, e l'Amministrazione non abbia ancora espresso qualsivoglia parere, l'impianto si intende autorizzato fino all'emanazione del provvedimento espresso, mentre nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto ad inoltrare richiesta di rinnovo, il titolare dovrà coprire il messaggio pubblicitario in scadenza con un manifesto bianco riportante il logo del Comune di Cotronei e un messaggio a **carattere sociale, ambientale e/o ecologico** sui seguenti temi: guida sicura, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, ludopatia, donazione di sangue, lotta alle malattie, ecc. (tale elenco è

esemplificativo ma non esaustivo).

Nel caso in cui persista la mancata richiesta di rinnovo, l'impianto si ritiene abusivo e il titolare dovrà provvedere alla rimozione.

Variazione messaggio pubblicitario

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne comunicazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, senza che il Comune abbia dato riscontro, essa si intende assentita.

Voltura dell'autorizzazione

Le richieste di volturazioni dei soggetti titolari vanno comunicate tempestivamente al Comune e alla ditta di riscossione dell'imposta sulla pubblicità, il subentrante dovrà presentare dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che:

- non apporterà modifiche strutturali e nel messaggio pubblicitario, rispetto a quanto assentito e autorizzato dagli enti competenti, eventuali variazioni e modifiche dovranno essere comunicate nel tempo previsto;
- rappresenta il soggetto responsabile del corretto mantenimento dell'impianto nel suo complesso in riferimento alla sicurezza dei cittadini e degli utenti di strade e piazze;
- dovrà continuare a pagare i previsti canoni e diritti all'ente competente;
- dovrà continuare a rispettare tutto quanto contenuto nel presente Piano, nel regolamento e in tutti gli allegati.

Decorsi 15 giorni dalla richiesta di volturazione, senza che il Comune abbia dato riscontro, essa si intende assentita. Nel caso la volturazione riguardi una autorizzazione scaduta si procederà con il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

Modalità di applicazione del canone

Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Pagamento del canone

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal D.L. 193/2016 e al D.LGS. 82/2005.

Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; a discrezione dell'Amministrazione può essere concessa una dilazione; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate anticipate.

Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro ad eccezione del canone temporaneo di esposizione pubblicitaria.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Occupazione suolo pubblico

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV dello stesso (occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Art. 21 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Condotta

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario nel suo complesso (struttura, fondazione, pannelli, cartelli, eventuale impianto elettrico, esistenza e leggibilità della targhetta identificativa, ecc.);
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'ente competente, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'ente competente;
- munirsi di assicurazione per danni arrecati a cose e persone e/o assunzione di responsabilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
- effettuare lo spostamento dell'impianto a proprie spese per eventuali nuove esigenze dell'amministrazione, o di altro ente competente, a tutela del pubblico interesse e/o per motivi di sicurezza.

Targhetta identificativa

In ogni impianto pubblicitario autorizzato deve essere applicata una targhetta identificativa, ai sensi del D.P.R. 495 del 1992 e s.m.i. con le seguenti caratteristiche:

- essere collocata in posizione leggibile;
- avere la scritta di colore scuro su fondo chiaro;
- non deve essere applicata a colla che, con il tempo e le azioni degli agenti atmosferici, perde di aderenza, ma fissata a secco (mediante viti, chiodi, bulloni, rivetti, ecc.);
- deve essere metallica o di altro materiale non deperibile e le informazioni devono essere incise in modo indelebile e non scritte con pennarello che, con il tempo e le azioni degli agenti atmosferici, scolora e diventano illeggibili;

- deve riportare informazioni inerenti il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione, l'ente autorizzante (sempre "Comune di Cotronei" e, se ricorre il caso, il nome degli altri enti), il numero e la data di autorizzazione, la data di scadenza, l'esatta ubicazione specificando la progressiva chilometrica del punto di installazione, le autorizzazioni che prevedono più installazioni dovranno riportare il numero di serie rispetto al totale (ad es. 1/n, 2/n, 3/n, n/n);
- negli impianti per le pubbliche affissioni andrà riportata anche la dicitura "Impianto riservato alle affissioni... commerciali, istituzionali, necrologi";
- i dati contenuti devono essere sostituiti e/o aggiornati ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Pittogrammi iscrizioni orizzontali e striscioni

Per segni, pittogrammi e iscrizioni reclamistiche nonché per striscioni temporanei, il titolare dell'autorizzazione, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali

Insegne

Per tutte le altre zone, le insegne d'esercizio installate nella sede dell'attività, possono essere autorizzate nelle tipologie più indicate per l'attività in oggetto, con materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente e idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

Manutenzione

Il concessionario è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione.

La pulizia degli impianti pubblicitari affissionali è effettuata a cura e a spese del concessionario periodicamente con intervalli di tempo non superiori a 6 mesi. La pulizia consiste nella rimozione dello strato dei manifesti affissi con la colla e, se necessario, al lavaggio dell'impianto.

È sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o di danni subiti dagli impianti o comunque tutte le situazioni di pericolo per i pedoni e il traffico veicolare, al fine di procedere alla riparazione e/o sostituzione della struttura. Il personale degli uffici comunali e della Polizia Locale possono segnalare al concessionario gli impianti che necessitano di intervento manutentivo.

L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza, l'Amministrazione Comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

Art. 22 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE NUOVE INSEGNE DI ESERCIZIO

Chiunque intenda installare nel territorio comunale nuove insegne di esercizio o variare quelle già installate, la richiesta va presentata secondo quanto normato negli artt. 18, 19, 20 e 21 del presente Piano. Le insegne di esercizio esistenti prima dell'approvazione del presente piano s'intendono conformi solo se rispettano le normative sulla sicurezza stradale. Le autorizzazioni degli impianti permanenti e temporanei vengono rilasciate dal Settore "gestione del Patrimonio" del Comune di Cotronei.

CAPO 2 – PUBBLICHE AFFISSIONI

PREMESSA

In questa parte del Piano sono considerati gli impianti destinati al servizio di pubblica affissione. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cotronei costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Chiunque intende eseguire affissioni nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, anche nel caso in cui il materiale da affiggere sia esente da canone.

Art. 23 - STATO ATTUALE

In relazione al Regolamento comunale e alla Legge 160/2019 si è proceduto al censimento degli impianti destinati alle pubbliche affissioni: da tale censimento è emerso che la situazione attuale di copertura del territorio è insufficiente e ha portato ad utilizzare, in modo arbitrario e fuori norma, anche pareti di fabbricati, muri di contenimento e altro. Pertanto, si rende necessario prevedere l'istallazione di nuovi supporti da destinare alle pubbliche affissioni.

Per quanto concerne l'ubicazione dei nuovi impianti, si è tenuto conto della necessità e dell'opportunità della copertura del messaggio pubblicitario nelle aree più lontane dal centro abitato di nuova espansione, ovvero lungo gli assi viari che fino a poco tempo addietro risultavano scarsamente trafficate e che invece ora rappresentano importanti vie di transito da e verso il territorio comunale.

Art. 24 - CRITERI DI PROGETTO

Gli impianti attualmente in uso sono delle dimensioni standard di cm 86x116, 100x 200 e 150x207 in modo da poter utilizzare manifesti normalmente forniti dagli stampatori.

Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione nonché l'agevole percezione del messaggio pubblicitario. Inoltre, non devono ostacolare la visuale e/o arrecare disturbo al traffico veicolare e infine non devono occludere e/o pregiudicare la visuale e il decoro di eventuali costruzioni limitrofe.

Ogni impianto affissionale dovrà avere la targhetta identificativa come definito nel precedente articolo 23.

Le superfici degli impianti pubblicitari affissionali sono ripartite tra le seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale;
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di carattere funebre (necrologi);
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale;

Nel dettaglio le suddette tipologie d'uso sono le seguenti. Le *affissioni di natura istituzionale* sono quelli:

- preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- riguardanti le autorità militari;
- dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il

- parlamento europeo, regionali, amministrative;
- la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'Art. 20 del D.Lgs. 507/93.

Una parte della superficie riservata alle affissioni istituzionali, sarà destinata all'esposizione di manifesti politici, al di fuori dei periodi elettorali, come previsto dalla Legge 28 Dicembre 1995, n. 549 Art. 1 comma 69, la cui assegnazione verrà decisa dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Le *affissioni di carattere funebre (necrologi)*, sono affissioni prive di rilevanza economica. Sono riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto (massimo 35x50 cm).

L'Amministrazione Comunale può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dall'Amministrazione Comunale stessa.

Le *affissioni pubbliche di natura commerciale* sono riferite a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro e vengono gestiti direttamente dal comune o da ente gestore per conto del comune stesso. Ricadono in questa fattispecie anche le affissioni di natura commerciale dirette sono riferite a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro e vengono gestite da società private che hanno la concessione comunale e corrispondono canoni e diritti al comune. A queste possono essere equiparate anche gli impianti da destinare alle pre-insegne definite all'Art. 5 del presente Piano.

Oltre a quanto sopra, gli impianti pubblicitari affissionali si distinguono ulteriormente a seconda della tipologia costruttiva, in due tipi.

Cartello

Struttura autoportante mono o bifacciale costituito da piedritti (solitamente in metallo), infissi nel terreno a mezzo di idonea fondazione in c.a., a sostegno di un pannello in materiale resistente (solitamente in lamiera metallica), adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Tabella murale

Struttura monofacciale ancorata a pareti mediante sottostruttura e fissaggi meccanici, di norma costituita da cornice (solitamente in metallo) che supporta un pannello in materiale resistente (solitamente in lamiera metallica), adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Art. 25 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato con le norme del Capo 3 del Regolamento, è diretto a garantire a cura dell'Amministrazione Comunale l'affissione, su appositi impianti, di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque, privi di rilevanza economica nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dall'Art. 38 del Piano stesso. Esso è obbligatorio ed è di esclusiva competenza del Comune di Cotronei.

Dopo l'approvazione del Piano, che è parte integrante del relativo Regolamento approvato con Delibera di C.C. nr. 07 del 26/03/2021, le affissioni su muro, sia pubbliche che private, andranno fatte esclusivamente su impianti appositamente autorizzati, ovvero è sempre vietata l'affissione di manifesti fuori dagli appositi impianti e comunque indiscriminatamente su pareti di fabbricati, muri di sostegno e piloni di ponti, cavalcavia, sovrappassi, ecc.

Dopo l'approvazione del Piano le affissioni con materiale cartaceo possono essere eseguite solo sugli impianti riservati alle affissioni, pubbliche e dirette, e non su quelli destinati ed autorizzati alla pubblicità.

Art. 26 – SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà dello spostamento degli impianti di cui al precedente articolo, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.

Chiunque per lavori o altre cause effettui rimozioni e/o spostamenti di impianti affissionali, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed al loro ripristino nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto per volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e conseguentemente i diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 27 – MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28 – DINIEGO DI AFFISSIONE O DI INSTALLAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E RECLAMI

È facoltà dell'ufficio competente rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso o possa integrare l'ipotesi di reato.

In tal caso l'ufficio, entro cinque giorni, dal ricevimento della richiesta, darà comunicazione motivata al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego nel termine di 30 giorni, l'ufficio potrà proporre ricorso in via gerarchica al Sindaco. Il materiale

sequestrato tramite gli organi di Polizia Locale resterà in custodia per un periodo massimo di 60 giorni, decorso il quale si procederà a norma dell'art. 33.

Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio devono essere presentati per iscritto al Comune od al Concessionario nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'ufficio di effettuare necessari accertamenti.

Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.

Il Comune od il Concessionario, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Art. 29 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'attuazione della pubblicità mediante installazioni di appositi impianti o di insegne a carattere permanente è rilasciata dal Responsabile incaricato dopo l'istruttoria da parte dell'ufficio competente. In particolare, tale ufficio, ai fini del rilascio del provvedimento dovrà accertare la completezza della documentazione a corredo della domanda richiedendo, ove necessario, documentazione aggiuntiva.

Le insegne esistenti non autorizzate, anche se conformi al Regolamento, devono essere rimosse e verrà somministrata una sanzione amministrativa secondo quanto disposto dall'Art.14 del presente Piano.

L'autorizzazione per le pubbliche affissioni e le insegne non in esercizio, ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile previa comunicazione in carta semplice, da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Per impianti pubblicitari già autorizzati e non scadute per le quali si richiede una variazione di qualsiasi genere è necessario riproporre specifica domanda per nuova autorizzazione.

Art. 30 – TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le pratiche saranno esaminate in ordine di presentazione.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

In caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di 30 giorni resta sospeso sino al ricevimento degli atti richiesti. I suddetti 30 giorni non hanno valore se alla domanda manca un eventuale provvedimento di altro ente che potrebbe rilasciarlo con diversa tempistica.

Art. 31 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decadrà nei seguenti casi:

- se non vengono osservate le condizioni alle quali fu rilasciata;
- se non viene installato l'impianto entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 90 giorni su richiesta motivata degli interessati;
- se i mezzi pubblicitari non vengono mantenuti in perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza dei singoli elementi.

Art. 32 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre che nei casi contemplati nell'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

Tale revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti adottati dal Comune stesso.

Art. 33 – POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le

rimesse in ripristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto a cura e a spese del titolare della concessione e/o autorizzazione. In difetto, l'Amministrazione Comunale disporrà la rimozione addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, sono da considerarsi abusivi. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa e richiesta da chiunque, in qualsiasi tempo, in qualsiasi sede, per qualsiasi causa e titolo.

I titolari di concessioni e/o autorizzazioni si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze nonché di eventuali danni che potrebbero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 34 – MANUTENZIONE IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni relative all'installazione di mezzi pubblicitari si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia riverniciatura e sostituzione, di manutenzione in genere, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con la somministrazione della sanzione amministrativa e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 35 – ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata motivatamente dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tale caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entrò e non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali. Qualora l'intimato, non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo al relativo conguaglio.

Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti od aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 36 - QUANTITÀ E RIPARTIZIONI DELLE SUPERFICI

Le superfici di impianto pubblicitario da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate

proporzionalmente al numero di abitanti ed è comunque non inferiore a 12 mq ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel comune al 31 Dicembre del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

L'attuale superficie di 125 mq da assegnare di pubblicità affissionale sarà ripartita come di seguito indicata.

TIPOLOGIA IMPIANTO	PERCENTUALE	SUPERFICIE ARROTONDATA
Affissioni istituzionali	14 %	Mq. 18
Affissioni funebri (necrologi)	66 %	Mq. 82
Affissioni commerciali	20 %	Mq. 25
TOTALE	100 %	Mq 125

Art. 37 - UBICAZIONE

Le superfici di impianti, sia a cartello che a tabella muraria, da destinare alle affissioni pubblicitarie sono calcolate nel presente Piano e possono essere ubicate su terreni, pareti di edifici, muri di cinta e di contenimento sia di beni privati che pubblici, previo consenso del proprietario o avente diritto. L'applicazione di tali impianti non deve comportare danni ai manufatti, non deve modificare la qualità igienico sanitaria dell'edificio e non rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

Gli impianti destinati all'affissione commerciale diretta verranno divisi in lotti omogenei.

Art. 38 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI COMMERCIALI DIRETTE

Verrà attribuita a soggetti privati la facoltà di installare impianti pubblicitari per le affissioni commerciali dirette. Detta superficie, così come quella destinata al servizio di affissione pubblica, è riferita ai manifesti di formato cm 70x100, 140x100 e 100x200 che saranno forniti e collocati (a mezzo di idonea colla) a cura e a spese del soggetto privato concessionario nel rispetto di tutte le norme contenute nel presente Piano nonché della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale può concedere, in conformità a quanto disposto dal presente Piano, la possibilità di installare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari affissionali determinati all'atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente Piano, nonché può concedere a terzi l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato. La concessione viene rilasciata di norma a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica (bando di gara). In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara e comunque dovranno tenere in considerazione l'estetica, l'impatto visivo, l'impatto ambientale, la funzionalità, l'economicità e gli eventuali aspetti innovativi.

Alle stesse norme potrà essere assoggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale, ove già non disciplinata dalla convenzione in corso con il concessionario e fino alla sua scadenza.

Per la pubblicità affissionale sulle pensiline delle fermate dei bus, si procederà con apposita procedura ad evidenza pubblica (bando di gara) proposta dall'Amministrazione Comunale sentiti gli enti gestori del trasporto pubblico.

Gli impianti pubblicitari affissionali potranno essere affidati, quindi, a gestori privati tenendo conto dell'equilibrio tra domanda ed offerta mediante l'assegnazione di lotti omogenei e prevedendo l'istituzione di un apposito capitolato che preveda i vari aspetti che la concessione

comporta e rappresenta.

La concessione comporta:

- il pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche o di utilizzo del bene a seconda dei casi;
- il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- il pagamento di un deposito cauzionale se trattasi di utilizzo di un bene comunale a garanzia del ripristino del bene nelle condizioni iniziali.

La concessione è:

- disciplinata da una apposita convenzione;
- è personale e non cedibile;
- di durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento, in ogni caso non superiore ai tre anni;
- rinnovabili una sola volta.

I contratti già in essere tra l'Amministrazione Comunale e i gestori privati, andranno a naturale scadenza.

Art. 39 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIONALI

Le strutture (telai, supporti, montanti, sostegni, cornici, ecc.) degli impianti pubblicitari affissionali dovranno essere esclusivamente in alluminio/acciaio verniciati con polveri di poliestere. Le eventuali altri elementi in acciaio dovranno essere verniciati previo trattamento di zincatura. Il pannello che ospiterà il manifesto pubblicitario a mezzo di idonea colla dovrà essere in lamiera zincata dello spessore di 10/10.

Il colore delle parti di struttura visibile dovrà essere grigio antracite (RAL 7012), ovvero il colore che più si adatta all'immagine cromatica della città e si abbina alle strutture esistenti già sul territorio.

Gli impianti dovranno essere forniti di targhetta identificativa come definito dall'Art. 21 e dovrà riportare anche la dicitura *"Impianto riservato alle affissioni commerciali pubbliche o dirette"*.

Altre tipologie non presenti in detto abaco dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali, realizzazione, colori e finiture.

Art. 40 – LIMITAZIONI E DIVIETI IMPIANTI AFFISSIONALI

Dall'entrata in vigore del presente Piano saranno efficaci i seguenti limiti:

- le affissioni con materiale cartaceo possono essere applicate esclusivamente sugli appositi impianti pubblici o per affissioni dirette;
- le autorizzazioni per le affissioni dirette non possono riguardare contestualmente più di 5 impianti sul territorio comunale e 3 su una strada;
- alla scadenza dell'autorizzazione, se non è autorizzato l'affissione di un nuovo messaggio pubblicitario entro le 24 ore successive, il titolare dovrà coprire il messaggio pubblicitario in scadenza con un manifesto bianco riportante il logo del Comune di Cotronei e un messaggio a carattere sociale, ambientale e/o ecologico sui seguenti temi: guida sicura, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, ludopatia, donazione di sangue, lotta alle malattie, ecc. (tale elenco è esemplificativo ma non esaustivo).

CAPO 3 – ARTICOLI FINALI E TRANSITORI

Art. 41 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento,

Il Piano può essere sottoposto a revisione annuale per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Art. 42 - NORME TRANSITORIE

Relativamente agli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, si procede come di seguito.

Se sono stati autorizzati, sono conformi alle disposizioni ivi contenute nonché al Nuovo Codice della Strada e sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in vigore nel Comune di Cotronei, gli impianti si ritengono “regolari” fino alla scadenza dell'autorizzazione. Il titolare della stessa autorizzazione dovrà presentare alla scadenza nuova richiesta di rinnovo con le modalità indicate nell'Art. 20 del presente Piano.

Se non sono stati autorizzati, ma risultano conformi alle disposizioni contenute nel presente Piano nonché al Nuovo Codice della Strada e sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in vigore nel Comune di Cotronei, il titolare dell'impianto ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni secondo le modalità stabilite nell'Art. 20 del presente Piano.

Decorsi inefficacemente i termini concessi per l'adeguamento al presente Piano, gli impianti non autorizzati, saranno rimossi dall'Amministrazione Comunale a spese del proprietario dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 15 del presente Piano.

Se non sono stati autorizzati, non risultano conformi alle disposizioni contenute nel presente Piano nonché al Nuovo Codice della Strada e non sono in regola con il pagamento di canoni e tariffe in vigore nel Comune di Cotronei, il titolare dell'impianto ha l'obbligo di rimuovere entro il termine di 30 giorni secondo le modalità stabilite nell'Art. 21 del presente Piano. Decorsi inefficacemente i termini concessi per l'adeguamento al presente Piano, gli impianti non autorizzati, saranno rimossi dall'Amministrazione Comunale a spese del proprietario dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 15 del presente Piano.

Le concessioni e/o le autorizzazioni, una volta scadute, per essere rinnovate dovranno adeguarsi al presente Piano e al nuovo Regolamento Comunale.

Per quanto non previsto nel presente piano, si applicano le norme del Codice della Strada.

Allegati al presente Piano:

- Elenco impianti pubblicitari per le pubbliche affissioni del Comune di Cotronei